



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO "Lorenzo ROCCI"
Via Colle della Felce s.n.c. – 02032 Passo Corese – Fara in Sabina (RI) **tel.**
0765/487219 fax 0765/486029
c.f. 90053850575 - rips070005@istruzione.it ; rips070005@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 1 DEL 02/09/2026

LICEO CLASS. SCI - "L. ROCCI"-FARA IN SABINA
Prot. 0009097 del 02/09/2026
II-5 (Entrata)

Passo Corese, 2 settembre 2026

ATTO DI INDIRIZZO

*per l'avvio dell'anno scolastico e l'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa
anno scolastico 2026/2027*

Al Collegio dei docenti
e, per quanto di competenza, al Consiglio d'Istituto
al Direttore dei servizi generali e amministrativi al
personale docente e ATA al sito istituzionale e agli
atti

Oggetto: indirizzi generali per l'organizzazione dell'attività educativa e didattica, per la revisione del PTOF e per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

VISTI gli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle attribuzioni del dirigente scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il riordino dei licei;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, nel testo vigente, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la legge 1° ottobre 2024, n. 150, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riguardo all'art. 1, commi 14 e seguenti; **VISTI** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre 2010, n. 170, e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

VISTI il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, e le allegate Linee guida per l'orientamento;

VISTI l'art. 1, commi 784 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel testo vigente, il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e le Linee guida adottate con decreto ministeriale 4 settembre 2019, n. 774;

VISTI la legge 20 agosto 2019, n. 92, e le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183;

VISTI il PTOF vigente, il Rapporto di autovalutazione, il Piano di miglioramento e la Rendicontazione sociale del Liceo;

TENUTO CONTO dell'identità culturale e formativa del Liceo classico, scientifico e linguistico «Lorenzo Rocci», della presenza del percorso ESABAC, del progetto di valutazione educativa «Scuola della fiducia e della consapevolezza» e delle priorità emergenti dal contesto scolastico e territoriale;

RITENUTO necessario offrire alla comunità professionale un quadro unitario, chiaro e coerente di indirizzi, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle relazioni sindacali;

EMANA

il presente atto di indirizzo, destinato a orientare l'azione collegiale, didattica e organizzativa del Liceo nell'anno scolastico 2026/2027 e l'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa. Le indicazioni che seguono costituiscono un quadro unitario: non sostituiscono le deliberazioni, i regolamenti e gli atti di competenza dei diversi organi, ma ne guidano l'esercizio verso finalità comuni, procedure trasparenti e risultati verificabili.

AREA I – IDENTITÀ LICEALE, CURRICOLO E SCELTE STRATEGICHE

1. Principi ispiratori e identità istituzionale

L'azione del Liceo sarà ispirata alla dignità della persona, alla libertà di insegnamento, al pluralismo culturale, all'imparzialità e al buon andamento. Il rigore degli studi non sarà separato dalla cura delle persone: autorevolezza, inclusione, responsabilità, merito e pari opportunità dovranno concorrere a una formazione capace di unire sapere, giudizio critico e coscienza civile.

Ogni scelta dovrà conservare proporzione rispetto allo scopo, evitare adempimenti privi di utilità sostanziale e rendere riconoscibili responsabilità, procedimenti ed esiti. La qualità dell'Istituzione non sarà misurata dalla quantità degli atti prodotti, ma dalla coerenza tra gli indirizzi dichiarati, le pratiche effettivamente realizzate e i risultati conseguiti dagli studenti.

Riferimenti: artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

2. Unità del Liceo e specificità degli indirizzi

Il Liceo classico, il Liceo scientifico e il Liceo linguistico compongono un'unica comunità scolastica, chiamata a riconoscersi in un progetto culturale condiviso senza attenuare la fisionomia propria dei diversi percorsi. La programmazione d'Istituto dovrà valorizzare, in modo equilibrato, la tradizione umanistica e storico-filosofica, il pensiero matematico e scientifico, la competenza linguistica e interculturale, la sensibilità artistica e la capacità di interpretare criticamente il presente.

Dipartimenti e consigli di classe cureranno la coerenza fra il Profilo educativo, culturale e professionale dei licei, i quadri orari, le Indicazioni nazionali e le scelte del PTOF. Le iniziative comuni dovranno creare occasioni autentiche di incontro fra gli indirizzi; quelle specifiche dovranno rispondere a bisogni formativi riconoscibili e non trasformarsi in percorsi paralleli privi di raccordo con l'identità complessiva dell'Istituto.

Riferimenti: d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; d.m. 7 ottobre 2010, n. 211; art. 3 del d.P.R. 275/1999; art. 1, comma 14, della legge 107/2015.

3. Priorità educative e qualità degli apprendimenti

La programmazione dovrà concentrarsi su un numero circoscritto di priorità, coerenti con il RAV, il Piano di miglioramento e il PTOF: consolidamento delle competenze disciplinari; comprensione e produzione argomentativa; competenze matematiche, scientifiche e digitali; plurilinguismo; prevenzione della dispersione; orientamento; educazione civica; promozione delle eccellenze e recupero tempestivo delle fragilità.

Ogni iniziativa dovrà rendere espliciti il bisogno cui risponde, i destinatari, il contributo al curriculum, il risultato atteso e il criterio con cui verificarne l'incidenza. Campionati disciplinari, certificazioni, attività culturali, scientifiche e linguistiche saranno valorizzati quando integrati nel percorso formativo e accessibili secondo criteri trasparenti, evitando che l'ampliamento dell'offerta si riduca a una successione di eventi occasionali.

Riferimenti: art. 3 del d.P.R. 275/1999; art. 1, commi 7 e 14, della legge 107/2015; d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.

4. Dimensione internazionale, CLIL ed ESABAC

La dimensione europea e internazionale costituisce una componente strutturale dell'identità del Liceo. Saranno sostenuti l'apprendimento delle lingue, le certificazioni, gli scambi e le mobilità, i gemellaggi, la collaborazione con istituzioni culturali e formative e l'impiego consapevole delle metodologie CLIL, nel rispetto delle specificità dei diversi indirizzi.

Il percorso ESABAC sarà curato nella sua unitarietà, assicurando il coordinamento fra lingua e letteratura francese, storia e discipline coinvolte, la continuità della documentazione e il rigoroso rispetto della disciplina speciale dell'esame. Le esperienze internazionali dovranno essere preparate, accompagnate e valutate come parti del curriculum, evitando che rimangano opportunità isolate o accessibili soltanto a una parte ristretta degli studenti senza criteri previamente definiti.

Riferimenti: d.P.R. 89/2010, artt. 6, 8 e 10; d.m. 7 ottobre 2010, n. 211; Accordo culturale italo-francese del 24 febbraio 2009; d.m. 8 febbraio 2013, n. 95; nota MIUR 10 aprile 2013, prot. n. 843.

5. Flessibilità didattica-organizzativa e ambienti di apprendimento

La flessibilità dovrà tradursi nella capacità di adattare tempi, spazi, raggruppamenti e risorse alle finalità formative, senza alterare gli ordinamenti né comprimere i diritti degli studenti e del personale. Aule, laboratori, biblioteca e ambienti comuni saranno considerati risorse educative da utilizzare in modo intenzionale, ordinato e condiviso, non luoghi rigidamente vincolati a un'unica funzione.

Saranno favorite configurazioni reversibili, dotazioni mobili e kit disciplinari realmente condivisibili: strumenti di osservazione e misura per le attività scientifiche, risorse linguistiche e multimediali, raccolte di fonti e materiali per il lavoro umanistico, dispositivi per attività espressive e collaborative. Ogni proposta dovrà rispettare sicurezza, accessibilità, inventariazione e sostenibilità, privilegiando soluzioni semplici e utilizzabili da più classi ed evitando acquisti frammentari o attrezzature destinate a rimanere inattive.

Riferimenti: artt. 4 e 5 del d.P.R. 275/1999; art. 1, commi 1-3, della legge 107/2015; d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

AREA II – APPRENDIMENTO, VALUTAZIONE E SUCCESSO FORMATIVO

6. Inclusione, personalizzazione e bisogni educativi

PEI e PDP regolarmente adottati vincolano l'azione dell'intero consiglio di classe. L'inclusione non può essere delegata al solo docente di sostegno, al coordinatore o a singole figure: richiede collegialità, coerenza fra progettazione, attività, verifiche e valutazione, nonché una documentazione rispettosa e puntuale delle misure effettivamente applicate.

La scuola non sovrapporrà valutazioni improprie a quelle riservate ai professionisti sanitari. Le prove equipollenti, differenziate o personalizzate e l'impiego di misure compensative o dispensative dovranno risultare coerenti con il percorso formalizzato, con particolare attenzione alle conseguenze che le diverse scelte possono assumere nel secondo ciclo e nell'esame di maturità. Gli atti saranno conservati secondo le procedure d'Istituto, senza esporre nel registro informazioni eccedenti o dati sanitari non necessari.

Analoga cura sarà riservata agli studenti di recente immigrazione o con pregressa scolarità in ordinamenti esteri: l'accertamento delle competenze, l'eventuale alfabetizzazione in italiano L2 e la personalizzazione transitoria dovranno sostenere l'effettivo accesso al curriculum liceale, senza automatismi né improprie equivalenze fra difficoltà linguistica e ridotta capacità di apprendimento.

Riferimenti: legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 8 ottobre 2010, n. 170; d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66; d.m. 12 luglio 2011, n. 5669 e Linee guida allegate; d.m. 29 dicembre 2020, n. 182, nel testo vigente; art. 20 del d.lgs. 62/2017; art. 45 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

7. Valutazione, trasparenza dei criteri e innovazione educativa

La valutazione accompagnerà il processo di apprendimento, ne renderà leggibili gli sviluppi e orienterà le successive scelte didattiche. Dovrà fondarsi su elementi pertinenti, diversificati e numericamente congrui rispetto alla disciplina, alla fase del percorso e ai criteri deliberati dal Collegio, senza trasformarsi in una mera media aritmetica né in un automatismo sottratto alla responsabilità collegiale.

Le prove saranno coerenti con quanto effettivamente insegnato, corrette in tempi compatibili con la loro funzione formativa e restituite con indicazioni comprensibili. I voti non potranno essere utilizzati come sanzioni per comportamenti disciplinari, né sostenuti da elementi non documentati. Criteri, eventuali griglie e modalità delle prove saranno comunicati in forma adeguata, preservando al contempo l'autonomia professionale e la serietà dell'accertamento.

Il Liceo riconosce nel percorso «Scuola della fiducia e della consapevolezza» un'esperienza di particolare valore pedagogico e istituzionale, da custodire e valorizzare quale patrimonio professionale dell'intera comunità. Già documentato nel PTOF e nel Piano di miglioramento, esso dovrà svilupparsi in armonia con le strategie didattiche e valutative complessive dell'Istituto, contribuendo ad arricchirle attraverso pratiche osservabili, risultati verificabili e una restituzione ordinata dell'esperienza. Nelle sole classi formalmente coinvolte, secondo le deliberazioni collegiali e le condizioni organizzative definite dal Liceo, le prove in itinere saranno restituite mediante giudizi descrittivi, indicazioni di miglioramento e strumenti condivisi, in luogo della mera attribuzione immediata di un voto numerico.

Questa scelta non configura in alcun modo assenza di valutazione, né attenuazione del rigore. Richiede, al contrario, criteri preventivamente esplicitati, osservazioni sistematiche, rubriche o descrittori coerenti con gli obiettivi, riscontri tempestivi, opportunità di revisione e progressiva consapevolezza dello studente. Gli elementi raccolti dovranno essere tracciabili attraverso gli strumenti istituzionali individuati dal Liceo e rendere comprensibile a studenti e famiglie l'andamento degli apprendimenti, evitando formule generiche o restituzioni meramente incoraggianti.

Restano ferme la valutazione periodica e finale in decimi, la competenza del consiglio di classe e i criteri deliberati dal Collegio dei docenti. La sintesi numerica non costituirà la trasposizione automatica di una media né la semplice conversione dell'ultimo giudizio, ma l'esito professionale e collegiale di evidenze plurime, coerenti e documentate. Il percorso sarà sottoposto a monitoraggio annuale, anche nel confronto con il Coordinamento per la valutazione educativa sabino «bell hooks» e con eventuali partner scientifici, verificandone gli effetti sugli apprendimenti, sulla motivazione, sulla partecipazione e sul benessere prima di ogni eventuale estensione.

La valutazione del comportamento sarà espressa secondo la disciplina vigente e riguarderà l'intero anno scolastico. Dovrà tenere conto di fatti accertati, del percorso compiuto, dell'assunzione di responsabilità e delle eventuali sanzioni, senza duplicare meccanicamente la risposta disciplinare né fondarsi su impressioni generiche.

Riferimenti: artt. 1 e 4 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, nel testo vigente; art. 1 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62; art. 2, comma 4, del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; artt. 4 e 6 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; legge 1° ottobre 2024, n. 150; d.P.R. 8 agosto 2025, n. 135; PTOF, Piano di miglioramento e deliberazioni collegiali dell'Istituto.

8. Difficoltà di apprendimento, recupero e sospensione del giudizio

Le difficoltà non dovranno emergere per la prima volta in sede di scrutinio. Insufficienze reiterate, regressioni, mancata partecipazione, assenze strategiche e persistenti ostacoli nella comprensione saranno rilevati tempestivamente e affrontati mediante recupero in itinere, sportelli, corsi o altre modalità coerenti con le risorse disponibili e con le deliberazioni degli organi competenti.

I docenti documenteranno gli interventi svolti, le comunicazioni allo studente e alla famiglia quando dovute, le verifiche successive e i risultati ottenuti. La sospensione del giudizio non costituisce un rinvio meramente formale: il consiglio di classe individuerà con chiarezza le carenze da colmare e la scuola organizzerà le attività di recupero e le verifiche finali secondo criteri collegiali, tempi certi e modalità preventivamente comunicate.

Riferimenti: art. 4 del d.P.R. 122/2009, nel testo vigente; d.m. 3 ottobre 2007, n. 80; o.m. 5 novembre 2007, n. 92; art. 4 del d.P.R. 275/1999.

9. Frequenza, validità dell'anno e prevenzione della dispersione

Assenze reiterate, ritardi abituali, uscite anticipate ricorrenti e discontinuità nella partecipazione saranno monitorati con regolarità. Il coordinatore e il consiglio di classe interverranno prima che il fenomeno comprometta gli apprendimenti o la validità dell'anno, assicurando comunicazioni tempestive, azioni di sostegno e, quando necessario, il coinvolgimento delle figure e dei servizi competenti.

Ai fini della validità dell'anno scolastico dovrà essere garantita la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo le deroghe eccezionali deliberate dal Collegio entro i limiti consentiti e a condizione che il consiglio disponga di elementi sufficienti per procedere alla valutazione. Le deroghe non saranno concesse automaticamente né utilizzate per sanare a posteriori situazioni prive dei necessari presupposti documentali.

Riferimenti: art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009; d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76; criteri d'Istituto sulle deroghe alla frequenza.

10. Distribuzione delle verifiche e proporzione del lavoro domestico

La programmazione delle verifiche e l'assegnazione del lavoro domestico richiedono un coordinamento reale all'interno del consiglio di classe. Saranno evitate concentrazioni irragionevoli di prove, sovrapposizioni non necessarie e carichi che ignorino gli impegni complessivi del percorso liceale, le attività di orientamento e di Formazione scuola-lavoro, nonché le misure previste nei PEI e nei PDP.

Il lavoro domestico dovrà consolidare, esercitare, approfondire o preparare; non potrà assumere carattere punitivo né sostituire ordinariamente la mediazione didattica. Il mancato svolgimento sarà valutato nel contesto del percorso e non si trasformerà automaticamente in una contestazione disciplinare o in un voto privo di un effettivo oggetto di apprendimento.

Riferimenti: artt. 3, 4 e 5 del d.P.R. 275/1999; d.P.R. 122/2009, nel testo vigente; legge 170/2010; d.lgs. 66/2017; criteri didattici e di valutazione dell'Istituto.

11. Orientamento, tutor ed e-Portfolio

L'orientamento sarà concepito come dimensione strutturale del curriculum e non come successione di incontri informativi concentrati nell'ultimo anno. I moduli di orientamento formativo, della durata annuale prevista dalla normativa, saranno progettati collegialmente e raccordati con le discipline, l'educazione civica, la Formazione scuola-lavoro, la conoscenza dell'università, dell'alta formazione e delle professioni.

Docente orientatore e docenti tutor opereranno entro i rispettivi compiti, senza sovrapporsi al consiglio di classe. L'e-Portfolio sarà alimentato con elementi autenticamente significativi e con il coinvolgimento consapevole dello studente; non dovrà ridursi a un adempimento compilativo né contenere dati eccedenti. Particolare attenzione sarà riservata alla coerenza fra inclinazioni, risultati, esperienze svolte e scelte successive.

Riferimenti: d.m. 22 dicembre 2022, n. 328, e Linee guida allegate; art. 1, commi 555-561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; disposizioni ministeriali vigenti sulla Piattaforma UNICA, sui tutor e sull'orientatore.

12. Formazione scuola-lavoro

I percorsi di Formazione scuola-lavoro costituiscono parte integrante del curriculum del secondo biennio e del quinto anno e, nei licei, hanno una durata complessiva non inferiore a novanta ore. Saranno progettati in coerenza con il profilo degli indirizzi, con le aspirazioni degli studenti e con le opportunità offerte da università, enti di ricerca, istituzioni culturali, imprese, professioni e realtà del territorio, evitando esperienze meramente esecutive o prive di valore orientativo.

Nessuna attività presso soggetti esterni potrà iniziare prima della stipula degli atti necessari, della verifica dell'idoneità del contesto, dell'informazione e formazione sulla sicurezza, della copertura assicurativa e dell'individuazione dei tutor. Presenze, attività, competenze ed esiti saranno documentati con puntualità. Il consiglio di classe integrerà i risultati nel percorso formativo e ne terrà conto secondo la normativa vigente, senza attribuire valore automatico al solo numero delle ore svolte.

Riferimenti: art. 1, commi 784 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel testo modificato dall'art. 1, comma 6, del d.l. 9 settembre 2025, n. 127, convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164; d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77; d.m. 4 settembre 2019, n. 774; d.lgs. 81/2008.

13. Credito scolastico, esame di maturità e documentazione conclusiva

L'attribuzione del credito scolastico dovrà rispettare rigorosamente la disciplina vigente e i criteri deliberati, con motivazioni coerenti e dati verificabili. Il credito non può essere utilizzato per compensare valutazioni disciplinari né attribuito sulla base di attività genericamente dichiarate; le esperienze considerate dovranno essere documentate e pertinenti al percorso formativo.

La preparazione all'esame di maturità accompagnerà progressivamente il triennio. Il documento del consiglio di classe, le simulazioni, la documentazione relativa all'educazione civica, all'orientamento, alla Formazione scuola-lavoro, al CLIL e, ove pertinente, all'ESABAC dovranno essere coerenti con il lavoro realmente svolto. Non saranno ammesse ricostruzioni tardive, attività meramente nominali o difformità fra programmazione, registro e documento finale.

Riferimenti: artt. 12-21 e Allegato A del d.lgs. 62/2017, come modificato dal d.l. 9 settembre 2025, n. 127, convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164; d.P.R. 122/2009, come modificato dal d.P.R. 135/2025; legge 150/2024; d.m. 95/2013 per il percorso ESABAC; ordinanza annuale sull'esame di maturità.

AREA III – RELAZIONE EDUCATIVA, PARTECIPAZIONE E TUTELA

14. Centralità dello studente e raggiungimento della maggiore età

Gli studenti saranno riconosciuti come soggetti attivi del percorso formativo, titolari di diritti e responsabili dei propri doveri. L'ascolto non attenua l'autorevolezza della scuola: richiede regole

comprensibili, decisioni motivate, possibilità di partecipazione e assunzione progressiva di responsabilità. Con il raggiungimento della maggiore età lo studente diviene interlocutore diretto dell'Istituzione per istanze, autorizzazioni e comunicazioni che lo riguardano. La maggiore età non comporta libertà di sottrarsi all'orario, alle regole di uscita o agli obblighi scolastici; modifica, invece, il regime della rappresentanza e della circolazione delle informazioni. I rapporti con la famiglia dello studente maggiorenne saranno gestiti nel rispetto della sua autonomia, della normativa sulla protezione dei dati e delle procedure adottate dall'Istituto.

Riferimenti: art. 2 c.c.; d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nel testo vigente; artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679; d.lgs. 196/2003.

15. Relazioni con le famiglie e confini della comunicazione

Il colloquio individuale con le famiglie degli studenti minorenni costituisce un adempimento professionale e non una disponibilità rimessa alla scelta del docente. Una richiesta pertinente al percorso scolastico non potrà essere rifiutata con il solo richiamo ai ricevimenti generali: sarà concordato, attraverso i canali istituzionali e in un tempo ragionevole, un incontro di durata congrua, in presenza o a distanza. Per gli studenti maggiorenni si osserverà quanto previsto al punto precedente.

La disponibilità al confronto non equivale a reperibilità permanente. Registro elettronico, posta istituzionale e canali autorizzati saranno gli strumenti ordinari; recapiti privati, profili social e gruppi informali non sostituiscono le comunicazioni della scuola. Contatti ripetitivi, aggressivi o inconcludenti saranno ricondotti a un appuntamento formalmente definito, eventualmente con la presenza di altra figura scolastica e con una risposta conclusiva sui punti già esaminati.

Riferimenti: art. 44, commi 2, 3 e 5, del CCNL Istruzione e ricerca 18 gennaio 2024; d.P.R. 62/2013, come modificato dal d.P.R. 81/2023; artt. 5 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

16. Partecipazione studentesca, assemblee ed educazione civica

Le assemblee di classe e d'Istituto sono espressione del diritto di partecipazione e occasione di educazione democratica. Dovranno essere richieste, organizzate e svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti e del Regolamento, con un ordine del giorno riconoscibile, tempi definiti e responsabilità chiare. Non costituiscono giornate sottratte alla funzione educativa della scuola; eventuali violazioni delle regole, situazioni di pericolo o impedimenti al regolare svolgimento legitimeranno gli interventi previsti dall'ordinamento.

L'educazione civica sarà progettata collegialmente, assicurando effettiva trasversalità, almeno trentatré ore annue, criteri di valutazione condivisi e documentazione delle attività. Costituzione, legalità, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale, sicurezza e responsabilità sociale dovranno entrare nel curriculum senza ridursi a eventi celebrativi o a una sommatoria di interventi esterni.

Riferimenti: artt. 12-14 del d.lgs. 297/1994; d.P.R. 249/1998, nel testo vigente; legge 20 agosto 2019, n. 92; d.m. 7 settembre 2024, n. 183; legge 17 febbraio 2025, n. 21.

17. Benessere, bullismo e cyberbullismo

Ogni segnale di bullismo, cyberbullismo, prevaricazione, isolamento intenzionale, violenza o umiliazione sarà preso in carico senza indugio. L'età adolescenziale e l'eventuale diffusione digitale non attenuano la responsabilità educativa della scuola; richiedono, al contrario, capacità di distinguere il conflitto occasionale dalla condotta caratterizzata da asimmetria, reiterazione, intenzionalità offensiva o concreta lesività.

Il personale informerà immediatamente il dirigente o il referente designato e applicherà il protocollo d'Istituto, tutelando la persona coinvolta, conservando gli elementi utili, rispettando la riservatezza e coinvolgendo tempestivamente famiglie, organi e servizi competenti. Mediazioni improvvisate non potranno precedere la messa in sicurezza né sostituire le procedure dovute.

Riferimenti: legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70; Linee di orientamento ministeriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; artt. 2047 e 2048 c.c.

18. Annotazioni, disciplina e valutazione del comportamento

Annotazione didattico-organizzativa e nota disciplinare devono rimanere distinte. La prima informa su consegne, materiali, partecipazione o episodi occasionali; non costituisce, per il solo inserimento nel registro, una contestazione disciplinare e non potrà essere sommata meccanicamente ad altre annotazioni per costruire retroattivamente una sanzione.

La nota disciplinare descriverà un fatto riconducibile a una disposizione del Regolamento o del Patto educativo: data, contesto, condotta osservata, intervento compiuto ed eventuali conseguenze. Saranno evitati sarcasmi, diagnosi, giudizi sulla persona e formule generiche. La nota segnala l'accaduto, ma non coincide con la sanzione: quest'ultima richiede istruttoria, contraddittorio, competenza dell'organo, proporzionalità e finalità educativa, anche attraverso attività riparative o di cittadinanza solidale quando previste.

Riferimenti: artt. 3 e 4 del d.P.R. 249/1998, come modificato dal d.P.R. 8 agosto 2025, n. 134; legge 150/2024; d.P.R. 135/2025; Regolamento d'Istituto e Patto educativo di corresponsabilità.

19. Vigilanza durante le pause didattiche e nei momenti di transizione

La vigilanza costituisce un obbligo di servizio primario, continuo e proporzionato all'età, all'autonomia, alle condizioni personali degli studenti e alle caratteristiche degli ambienti. Comprende ingresso, uscita, cambi dell'ora, la pausa o le pause didattiche previste dall'orario, gli spostamenti fra edifici, aule, laboratori, palestra e bar interno, nonché ogni attività nella quale gli studenti siano affidati alla scuola.

Durante ciascuna pausa didattica l'obbligo non si attenua: la maggiore libertà di movimento e l'affollamento accrescono il rischio di cadute, urti, conflitti, prevaricazioni e allontanamenti. La vigilanza spetta al docente in servizio nella fascia interessata o al personale individuato da una specifica disposizione. Quando la pausa coincida con un avvicendamento, la presa in carico dovrà essere effettiva; non bastano una richiesta non riscontrata, la presunta presenza di personale nel corridoio o l'invito agli studenti ad attendere autonomamente.

Gli studenti utilizzeranno soltanto gli spazi autorizzati e non potranno uscire dal perimetro scolastico durante l'orario, neppure se maggiorenni, salvo regolare uscita anticipata. Il docente si collocherà in modo da esercitare un controllo reale e non userà la pausa per allontanarsi, intrattenersi in conversazioni estranee al servizio o dedicarsi al telefono. I collaboratori scolastici presidieranno accessi, corridoi, scale, servizi e punti sensibili secondo il piano delle attività; il loro concorso integra, ma non sostituisce, la responsabilità dei docenti.

Particolare attenzione sarà riservata agli studenti con disabilità, ridotta autonomia o specifiche vulnerabilità, senza attribuire impropriamente la vigilanza al solo docente di sostegno. Ogni criticità organizzativa dovrà essere segnalata immediatamente, adottando nel frattempo le misure concretamente necessarie a evitare che studenti o gruppi rimangano privi di tutela.

Riferimenti: artt. 1218, 2047 e 2048 c.c.; art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312; art. 44, comma 7, e profili professionali del personale ATA di cui al CCNL Istruzione e ricerca 18 gennaio 2024; artt. 18-20 del d.lgs. 81/2008; Regolamento d'Istituto e piano delle attività del personale ATA.

20. Infortuni, malori e situazioni di pericolo

Qualsiasi infortunio, malore, caduta, urto o altro evento riguardante uno studente sarà immediatamente portato a conoscenza degli addetti e della dirigenza, con attivazione delle misure di primo intervento e informazione ai soggetti aventi titolo. L'apparente modestia dell'accaduto non autorizza a ometterne la comunicazione o a rinviarne la registrazione.

Il personale presente redigerà senza indugio una relazione circostanziata, indicando data, ora, luogo, dinamica direttamente osservata, persone presenti, interventi e comunicazioni effettuati. Guasti, danneggiamenti, materiali pericolosi e condizioni ambientali suscettibili di compromettere la sicurezza saranno segnalati con la stessa tempestività, senza confidare in comunicazioni verbali o generiche.

Riferimenti: artt. 18-20 e 45 del d.lgs. 81/2008; art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; artt. 2043, 2047 e 2048 c.c.; piano di emergenza e procedure di primo soccorso del Liceo.

AREA IV – COLLEGIALITÀ, ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

21. Registro elettronico e valore della documentazione

Assenze, ritardi, attività svolte, consegne, valutazioni, esiti delle verifiche, interventi di recupero e altri elementi significativi saranno registrati con tempestività, precisione e linguaggio misurato. La registrazione non potrà essere rinviata fino all'insorgere di un contrasto né ricostruita tardivamente sulla sola base del ricordo personale.

La documentazione dovrà distinguere fatti osservati e valutazioni professionali, riportare gli elementi necessari e rispettare pertinenza, minimizzazione e riservatezza. Il registro non diverrà una cronaca minuta, ma dovrà permettere di ricostruire in modo attendibile il percorso didattico, le comunicazioni, gli interventi e le decisioni che assumano rilievo educativo, valutativo, disciplinare o amministrativo.

Riferimenti: artt. 1, 3 e 22 della legge 241/1990; artt. 20, 22 e 40 del d.lgs. 82/2005; d.P.R. 122/2009; artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

22. Attività collegiali e riunioni in modalità telematica

Il Piano annuale delle attività offrirà una rappresentazione attendibile e ordinata degli impegni collegiali. L'eventuale svolgimento a distanza non costituirà una prassi informale e sarà ammesso soltanto nei limiti, con le modalità e per le attività previste dal Regolamento d'Istituto, adeguato alla disciplina contrattuale e alle indicazioni ministeriali vigenti. Scrutini ed esami resteranno estranei a tale regolazione quando non compresi nel relativo perimetro normativo.

Per le attività deliberative la piattaforma dovrà garantire identificazione univoca, rilevazione delle presenze, verifica del numero legale, ordinato esercizio della parola, voto palese o segreto secondo necessità, verbalizzazione, conservazione degli atti e protezione dei dati. Un comune ambiente di videoconferenza non sarà considerato, per ciò solo, idoneo a ogni deliberazione; le funzioni tecniche e la documentazione del fornitore dovranno essere previamente verificate.

Riferimenti: art. 44, commi 3 e 6, del CCNL Istruzione e ricerca 18 gennaio 2024; nota MIM prot. AOODPIT n. 3803 del 30 giugno 2026, con Sintesi del confronto e Allegato tecnico; artt. 20, 41 e 44 del d.lgs. 82/2005; artt. 5, 24, 25, 28 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

23. Dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro

Dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro dovranno operare con un mandato definito, un referente, un prodotto atteso e un termine di restituzione. La loro costituzione risponderà a criteri di essenzialità, competenza e reale necessità, evitando duplicazioni, organismi privi di compiti concreti o riunioni che non producano esiti utilizzabili.

Nelle commissioni che riguardino l'intero Liceo sarà assicurata, di regola, la presenza di uno o, quando il mandato lo richieda, due docenti per ciascun indirizzo: classico, scientifico e linguistico. La composizione ordinaria sarà quindi di tre membri e non supererà, salvo motivate esigenze, le sei unità. Quando il compito interessi soltanto uno o alcuni indirizzi, la partecipazione sarà limitata alle

professionalità pertinenti. Restano ferme le composizioni stabilite direttamente dalla legge, dal contratto o da specifiche disposizioni.

Riferimenti: artt. 7 e 40 del d.lgs. 297/1994; art. 25 del d.lgs. 165/2001; art. 88 del CCNL Scuola 29 novembre 2007, per le parti vigenti; contrattazione integrativa d'Istituto.

24. Progettazione e impiego responsabile delle risorse

Le proposte progettuali saranno valutate per coerenza con PTOF, RAV e Piano di miglioramento, rispondenza a bisogni documentati, sostenibilità organizzativa ed economica e verificabilità degli esiti. Le risorse disponibili sono necessariamente limitate: sarà pertanto evitata la polverizzazione dell'attività progettuale in una molteplicità di iniziative minime, sovrapposte o rivolte a platee troppo ristrette senza adeguata motivazione. Saranno privilegiate proposte coordinate, condivise e capaci di produrre effetti riconoscibili sul curriculum e sulla comunità scolastica.

I progetti che richiedano compensi a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa o di altre risorse interne saranno presentati mediante l'apposita scheda. Le iniziative senza compensi per il personale interno ma con la partecipazione, gratuita o onerosa, di soggetti esterni utilizzeranno il distinto modello previsto. In entrambi i casi saranno indicati finalità, destinatari, responsabili, tempi, costi, eventuali acquisti, fonti di finanziamento e risultati attesi.

Non richiederanno una scheda progettuale le attività realizzate esclusivamente dai docenti del Liceo, senza soggetti esterni, compensi aggiuntivi o nuovi oneri, anche se rivolte a classi parallele, a più classi o a gruppi di studenti. Tali attività saranno inserite nelle programmazioni dei dipartimenti e dei consigli di classe interessati, con una traccia essenziale delle finalità e delle modalità di svolgimento, evitando duplicazioni burocratiche.

La presentazione di una proposta non equivale ad autorizzazione. Nessuna attività che comporti spese, incarichi, contratti, modifiche dell'orario o uso straordinario degli ambienti potrà iniziare prima delle deliberazioni, delle verifiche di copertura e degli atti formali necessari; non potranno essere assunti impegni informali con esperti, associazioni o fornitori.

Riferimenti: artt. 3-5 del d.P.R. 275/1999; art. 1, comma 2, della legge 241/1990; art. 1, comma 14, della legge 107/2015; artt. 40, 43 e 45 del d.l. 28 agosto 2018, n. 129; regolamenti d'Istituto sull'attività negoziale e sugli incarichi.

25. Continuità didattica, sostituzioni e passaggio delle informazioni

Registro elettronico, programmazioni condivise e ambienti istituzionali dovranno consentire la prosecuzione ordinata del percorso in caso di assenze, avvicendamenti o sostituzioni. Il lavoro svolto, gli argomenti affrontati, le attività assegnate, le scadenze e le esigenze essenziali della classe saranno registrati in modo comprensibile e non affidati esclusivamente a materiali personali del docente. In caso di assenza prevedibile o cessazione dall'incarico sarà curato il passaggio delle sole informazioni necessarie, nel rispetto della riservatezza. Il supplente dovrà poter conoscere tempestivamente programmazione, misure contenute in PEI e PDP, procedure di sicurezza e disposizioni organizzative pertinenti, senza dipendere da comunicazioni casuali o confidenze informali.

Riferimenti: artt. 3-5 del d.P.R. 275/1999; artt. 40, 42, 43 e 44 del CCNL Istruzione e ricerca 18 gennaio 2024; d.lgs. 66/2017; artt. 5 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

26. Visite d'istruzione, scambi, mobilità e iniziative esterne

Visite, viaggi, scambi, mobilità e attività esterne sono esperienze curriculari e dovranno trovare fondamento nella programmazione della classe e nel PTOF. Ogni proposta sarà preceduta dalla verifica della finalità formativa, dell'accessibilità, della sostenibilità per le famiglie, delle condizioni di sicurezza, della disponibilità degli accompagnatori e della regolarità delle procedure amministrative e contrattuali.

Nessuna iniziativa sarà presentata come definitivamente acquisita, prenotata o promessa prima delle deliberazioni e autorizzazioni necessarie. Non sono consentiti accordi informali con operatori, raccolte di denaro prive di autorizzazione o anticipazioni che impegnino l'Istituto. Per mobilità e scambi internazionali saranno definiti anche accompagnamento, riconoscimento degli apprendimenti, comunicazioni e gestione delle eventuali emergenze.

Riferimenti: artt. 3 e 4 del d.P.R. 275/1999; artt. 40, 43, 44 e 45 del d.i. 129/2018; d.lgs. 81/2008; nota MIUR prot. n. 843/2013; regolamenti d'Istituto sulle visite e sull'attività negoziale.

27. Comunicazioni, verbali e rispetto delle scadenze

Le comunicazioni di servizio saranno diffuse tramite registro elettronico, posta istituzionale, area riservata e altri canali formalmente autorizzati. Il personale è tenuto a consultarli con regolarità e a rispettare convocazioni e termini. Messaggi privati o gruppi informali non sostituiscono le comunicazioni ufficiali; eventuali difficoltà a rispettare una scadenza dovranno essere rappresentate prima del suo decorso e attraverso i canali corretti.

I verbali restituiranno con precisione essenziale data, partecipanti, numero legale, argomenti, proposte, dichiarazioni di cui sia chiesta l'acquisizione, esiti numerici delle votazioni e contenuto delle deliberazioni. Non è richiesta la trascrizione integrale, ma deve essere possibile ricostruire il procedimento e la decisione. Formule vaghe, modifiche successive non riconoscibili o riferimenti a decisioni mai assunte compromettono l'affidabilità dell'atto.

Riferimenti: artt. 5, 7 e 8 del d.lgs. 297/1994; artt. 1 e 3 della legge 241/1990; artt. 40, 41 e 44 del d.lgs. 82/2005; artt. 11 e 12 del d.P.R. 62/2013; artt. 5 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

28. Assenze, permessi e variazioni del servizio

Le istanze prevedibili saranno presentate con congruo anticipo attraverso gli applicativi e i canali ufficiali, corredate della documentazione prescritta. Le assenze improvvise saranno comunicate non appena conosciute e comunque prima dell'inizio del servizio, indipendentemente dall'ora in cui il dipendente avrebbe dovuto assumere la classe o la postazione. La comunicazione a colleghi o gruppi di messaggistica non regolarizza l'assenza.

Scambi d'orario, recuperi e variazioni non potranno essere concordati e attuati informalmente. Le indicazioni di dettaglio saranno contenute nelle circolari e nei vademecum d'Istituto, che dovranno essere consultati prima della presentazione delle richieste. Le procedure interne non comprimono i diritti riconosciuti dalla legge e dal contratto, ma ne assicurano una gestione tracciabile e compatibile con la continuità e la vigilanza.

Riferimenti: CCNL Istruzione e ricerca 18 gennaio 2024 e disposizioni contrattuali vigenti; d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

29. Imparzialità, conflitti d'interesse e obbligo di astensione

Chi partecipi a valutazioni, selezioni, individuazione di esperti, proposte di acquisto, affidamenti o decisioni che coinvolgano interessi propri o rapporti familiari, economici o professionali rilevanti informerà tempestivamente il dirigente. Quando ne ricorrano i presupposti, si asterrà dall'istruttoria e dalla decisione.

La comunicazione preventiva consente di individuare la misura adeguata e tutela tanto l'Istituzione quanto il dipendente. Non è sufficiente affermare, dopo la decisione, che l'interesse personale non avrebbe concretamente inciso sulla scelta; anche l'apparenza di imparzialità costituisce un bene da preservare.

Riferimenti: art. 97 Cost.; art. 6-bis della legge 241/1990; artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013, come modificato dal d.P.R. 81/2023; art. 16 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

30. Accoglienza del personale, formazione e cura degli ambienti

Docenti neoassegnati, supplenti e personale di nuova nomina dovranno ricevere tempestivamente le informazioni indispensabili su regolamenti, organigramma, sicurezza, canali istituzionali, programmazioni, scadenze e situazioni degli studenti che rilevino per il servizio. Le informazioni riservate saranno accessibili soltanto a chi debba conoscerle e nelle forme stabilite dall'Istituto.

La formazione del personale sarà collegata alle priorità del PTOF e ai bisogni reali: valutazione, inclusione, orientamento, Formazione scuola-lavoro, CLIL, competenze digitali e intelligenza artificiale, sicurezza e metodologie laboratoriali. La partecipazione dovrà tradursi, per quanto possibile, in ricadute condivise e non in attestazioni prive di seguito nella pratica professionale. Aule, laboratori, biblioteca, palestra, arredi e attrezzature sono beni comuni. Docenti e personale promuoveranno un uso corretto, segnaleranno guasti e condizioni di rischio e cureranno l'ordinata restituzione degli spazi. Ciò non sostituisce i compiti del personale ausiliario, ma esprime una responsabilità educativa condivisa verso il patrimonio pubblico.

Riferimenti: art. 1, comma 124, della legge 107/2015; artt. 36, 40, 42 e 44 del CCNL Istruzione e ricerca 18 gennaio 2024; artt. 18, 36 e 37 del d.lgs. 81/2008; d.lgs. 66/2017; Regolamento (UE) 2016/679.

AREA V – RESPONSABILITÀ DIGITALE E DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

31. Smartphone, strumenti digitali, intelligenza artificiale e integrità del lavoro

L'uso degli smartphone durante l'orario scolastico sarà regolato conformemente alle disposizioni ministeriali e al Regolamento d'Istituto. Le eccezioni saranno soltanto quelle espressamente ammesse per specifiche esigenze documentate. L'impiego didattico di computer, tablet e altri dispositivi non è assimilato a un uso libero: richiede autorizzazione del docente, finalità riconoscibile e rispetto delle regole di sicurezza, riservatezza e correttezza.

Sistemi di intelligenza artificiale potranno sostenere la preparazione di materiali, la ricerca, l'analisi critica e l'alfabetizzazione digitale, ma non sostituiranno il giudizio professionale del docente né il lavoro personale dello studente. Ogni contenuto generato dovrà essere verificato; non potranno essere immessi in servizi non autorizzati dati personali, elaborati identificabili, PEI, PDP, certificazioni, verbali o informazioni riservate.

Nelle attività didattiche saranno chiariti preventivamente gli usi ammessi, gli obblighi di dichiarazione e i criteri di valutazione. La presentazione come propria di una produzione sostanzialmente realizzata da terzi o da sistemi automatici compromette l'autenticità della prova; l'accertamento, tuttavia, non potrà fondarsi esclusivamente su indicatori automatici di presunta generazione. Saranno sempre necessari riscontri, interlocuzione con lo studente e valutazione umana del processo e del prodotto.

Riferimenti: circolare MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025; Regolamento (UE) 2016/679; Regolamento (UE) 2024/1689; legge 23 settembre 2025, n. 132; d.m. 9 agosto 2025, n. 166, e Linee guida allegate; d.lgs. 196/2003; d.lgs. 82/2005.

32. Leale collaborazione, dialogo professionale e gestione delle criticità

La qualità del servizio dipende dalla leale collaborazione fra le diverse professionalità e dalla capacità di rappresentare i problemi quando possono ancora essere affrontati. Criticità didattiche, disfunzioni organizzative, carenze di risorse, contrasti professionali e situazioni rilevanti per la sicurezza saranno segnalati alle figure competenti con elementi verificabili e, quando possibile, con proposte praticabili.

Il dissenso potrà essere espresso nelle sedi appropriate, con chiarezza e rispetto dei ruoli. Il confronto, anche franco, dovrà rimanere sui contenuti, fondarsi su elementi verificabili e tendere pragmaticamente a soluzioni praticabili; non potrà irrigidirsi in contrapposizioni personali o fra

gruppi, né tradursi nell'omissione degli adempimenti, nella diffusione di notizie riservate o nel coinvolgimento improprio di studenti e famiglie in questioni interne. Nessuno è tenuto a risolvere da solo una criticità, ma ciascuno ha il dovere di non lasciarla aggravare nel silenzio.

Riferimenti: artt. 97 e 98 Cost.; artt. 2, 3, 11 e 12 del d.P.R. 62/2013; artt. 32, 40, 42 e 44 del CCNL Istruzione e ricerca 18 gennaio 2024; artt. 1 e 3 della legge 241/1990.

33. Monitoraggio e disposizioni finali

Dipartimenti, funzioni strumentali, referenti, commissioni e responsabili di progetto presenteranno restituzioni essenziali ma puntuali sulle attività svolte, sui risultati, sulle criticità e sulle proposte di miglioramento. Il monitoraggio dovrà servire a decidere, correggere e selezionare; non dovrà diventare una produzione seriale di relazioni prive di ricaduta.

Il presente atto sarà assunto quale riferimento per la programmazione collegiale, per l'aggiornamento del PTOF e per i successivi atti organizzativi. Le indicazioni saranno applicate nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, delle prerogative sindacali, dei regolamenti vigenti e delle disposizioni sopravvenute. Eventuali incompatibilità saranno risolte a favore della fonte normativa o contrattuale superiore, senza estensioni analogiche improprie.

Riferimenti: artt. 1 e 3 della legge 241/1990; art. 20 del d.lgs. 33/2013; d.P.R. 80/2013; art. 25 del d.lgs. 165/2001; art. 1, comma 14, della legge 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Giovanni Luca Barbonetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e della normativa vigente